Fondamenti per l'Ingegneria- Ambiente

Norme in campo ambientale

- Rifiuti -

15 maggio 2013

Claudio Mangano

Ingegneria gestionale

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti

TITOLO I
Gestione dei rifiuti
(artt. 177 – 216)

TITOLO II
Gestione degli imballaggi
(artt. 217 – 226)

TITOLO III
Gestione di particolari categorie di rifiuti
(artt. 227 – 237)

TITOLO IV
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
(art. 238)

9 Allegati

TITOLO VI
Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
(artt. 254 – 266)

Obiettivi e priorità

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- promozione di strumenti economici, bilanci ambientali, SGA, LCA;
- clausole ambientali negli appalti;
- accordi e protocolli di intesa;
- attuazione dell'AIA.

RECUPERO DI RIFIUTI

- promozione di LCA;
- clausole ambientali negli appalti;
- agevolazioni economiche;
- accordi e contratti di programma per favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzo di mps, combustibili.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- solo previa verifica dell'A.C. della impossibilità tecnica ed economica per un recupero;
- riduzione in peso e volume;
- rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento;
- autosufficienza per i rifiuti urbani;
- incenerimento solo con recupero energetico

Definizione di rifiuto e di sottoprodotto

Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore *si disfi* o *abbia deciso* o *abbia l'obbligo di disfarsi*.

Sottoprodotto

Le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi che soddisfino **tutti** i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3., ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione.

Esclusione dal campo di applicazione

Non rientrano nel campo di applicazione delle norme sui rifiuti

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) Il suolo non contaminato o altro materiale escavato nel corso di attività di costruzione;
c) i rifiuti radioattivi;
d) i materiali esplosivi in disuso;
e) in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie:
    1) le acque di scarico;
    2) i sottoprodotti di origine animale;
    3) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
    4) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

Terre e rocce da scavo

Le **terre** e **rocce da scavo** sono soggette a un regime specifico.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: reinterri, riempimenti, rimodellazioni (comprese quelle ambientali) e rilevati.

Viene escluso il riempimento di cave coltivate.

Le terre e rocce da scavo possono essere impiegate come **sottoprodotti** purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a. la destinazione d'uso deve essere preventivamente individuata e definita
b. le modalità per il riutilizzo devono prevedere un **utilizzo integrale** del materiale scavato senza necessità di preventivo trattamento o trasformazione
c. non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica.

Terre e rocce da scavo

Vengono individuate distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo di terre e rocce da scavo in dipendenza della tipologia di opera che ha prodotto i materiali.

Opera soggetta a V.I.A. o attività in A.I.A.

Il riutilizzo dei materiali deve essere inserito in uno specifico progetto approvato dall'autorità competente.

Il deposito dei materiali in attesa di riutilizzo non può superare l'anno dal momento della produzione (termine esteso fino a 3 anni per riutilizzo nel medesimo progetto).

Opera privata soggetta a D.I.A. o permesso di costruire

La proposta di utilizzo dei materiali deve essere presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.

Opera pubblica

L'utilizzo dei materiali deve essere previsto nel progetto dell'opera nell'ambito di un "idoneo" allegato redatto e sottoscritto dal progettista.

Classificazione di un rifiuto

I rifiuti vengono "classificati" in base alla **provenienza** e alle **caratteristiche di pericolosità**.
In particolare:

PER PROVENIENZA

URBANI

- domestici, da civile abitazione
- non pericolosi, assimilati ai rifiuti urbani
- da spazzamento strade
- di ogni tipo, giacenti su aree pubbliche o private, soggette a uso pubblico
- vegetali da aree verdi
- cimiteriali

SPECIALI

- da attività agricole e agroindustriali
- da demolizione e costruzione
- da lavorazioni industriali e artigianali
- da attività sanitarie, commerciali e di servizio
- da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, trattamento delle acque, abbattimento fumi
- macchinari e apparecchiature obsolete o deteriorate
- veicoli a motore e loro parti fuori uso
- combustibile derivato da rifiuti

Classificazione di un rifiuto

PER CARATTERISTICHE

PERICOLOSI

non domestici contrassegnati con un asterisco nel vigente elenco dei rifiuti ovvero quelli identificati tramite i cosiddetti "codici a specchio" che presentano una o più caratteristiche di pericolosità, individuate previa analisi chimica

NON PERICOLOSI

domestici e tutti quelli che non rientrano tra i rifiuti pericolosi

Il catalogo europeo dei rifiuti

Raggruppa 20 categorie di rifiuti.

Il processo che ha originato il rifiuto identifica, di norma, le categorie.

Corretta codifica di un rifiuto ⇒ individuazione di un codice a 6 cifre (definito con una specifica nomenclatura con terminologia comune per tutta la U.E.).

Esempio:

120101 ⇒ **limatura e trucioli di materiali ferrosi**

Adempimenti per i produttori di rifiuti

Definizioni

Produttore: *la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti*

Detentore: *il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene*.

Il "produttore"/"detentore" di rifiuti è tenuto a:

- individuare i rifiuti prodotti/detenuti, sulla base della definizione di rifiuto;
- procedere alla loro corretta classificazione;
- porre in essere, per ogni tipologia di rifiuto, il comportamento previsto dalla norma.

Adempimenti per i produttori di rifiuti

Esempio di classificazione di un rifiuto

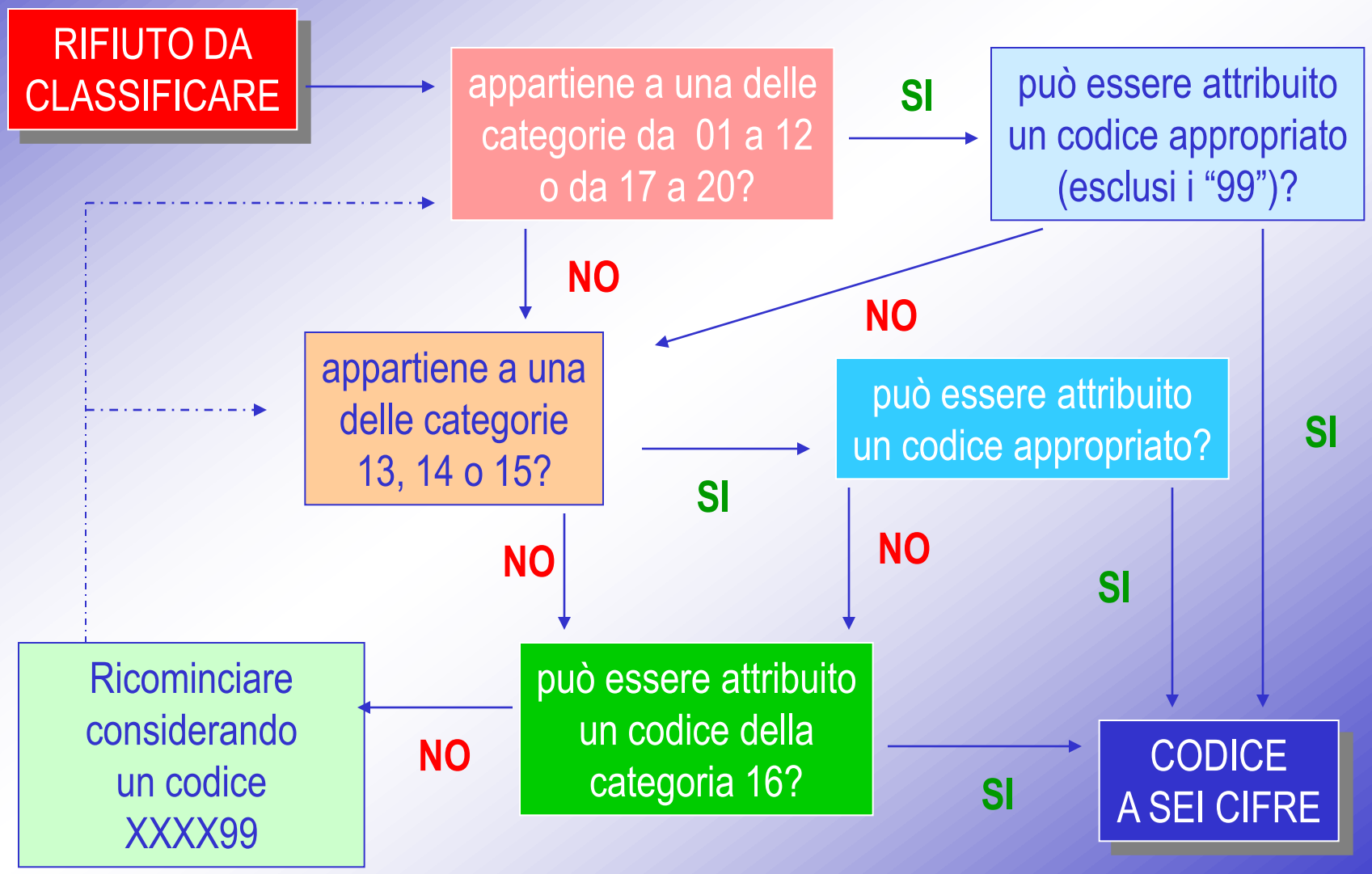

Condizioni per la detenzione dei rifiuti presso il produttore

I rifiuti, individuati e classificati secondo i criteri esposti, dovranno essere raggruppati all'interno di un'area delimitata, nel luogo in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

"Deposito temporaneo", non soggetto a oneri autorizzativi se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti non devono contenere sostanze pericolose, quali pcdd, pcdf in quantità superiori a 2,5 ppm e pcb e pct in quantità superiori a 25 ppm

b) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento alternativamente, a scelta del produttore, con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **10 mc** nel caso di ***rifiuti pericolosi*** o i **20 mc** nel caso di ***rifiuti non pericolosi***. Allorché i quantitativi non superino i valori citati nell'arco di un anno, il **deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno**

c) i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche vigenti, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme relative alle sostanze pericolose contenute, all'imballaggio e all'etichettatura

Condizioni per la detenzione dei rifiuti presso il produttore

Il deposito dei rifiuti, qualora non sia possibile rispettare le condizioni precedenti, viene denominato

- *"deposito preliminare"* per i rifiuti successivamente destinati a operazioni di smaltimento (punto D15 - Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006);
- *"messa in riserva"* per i rifiuti successivamente destinati a operazioni di recupero (punto R13, Allegato C , parte IV, D.Lgs. 152/2006).

Tali attività sono rispettivamente soggette a preventiva

- **autorizzazione**, secondo i criteri indicati negli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006;
- **comunicazione**, secondo quanto previsto dall'art. 216 del medesimo decreto.

Condizioni per la detenzione dei rifiuti presso il produttore

Gli organi competenti sono,rispettivamente, la **regione** e la **provincia** sul cui territorio è localizzato l'impianto.

È vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi (di cui all' Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006), ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Modalità di stoccaggio

Recipienti, fissi e mobili, vasche e bacini destinati a contenere ***rifiuti pericolosi***: devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

Condizioni per la detenzione dei rifiuti presso il produttore

Modalità di stoccaggio

Serbatoi fuori terra contenenti rifiuti liquidi: devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

Cumuli: devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, se allo stato polverulento, dall'azione del vento.

I registri di carico e scarico

Obblighi

I produttori/detentori di **rifiuti speciali pericolosi** e i produttori/detentori di **rifiuti speciali non pericolosi** provenienti da

- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

devono tenere *registri di carico e scarico*, con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, secondo le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

I registri devono contenere informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

È permesso anche l'utilizzo di carta in formato A4, regolarmente numerata.

I registri di carico e scarico

Obblighi

All'atto della produzione di un rifiuto il produttore/detentore dovrà provvedere alla registrazione di **carico** entro **10 giorni lavorativi dalla data di produzione**.

Ogni qualvolta un rifiuto viene destinato ad una operazione di smaltimento e/o recupero dovrà procedere, negli stessi tempi, alla registrazione di **scarico**.

La frequenza di registrazione per gli altri soggetti viene così definita:

- soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto: **10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto**
- commercianti e intermediari: **10 giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione relativa**
- soggetti che effettuano operazioni di smaltimento e di recupero: **2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto**

Sullo stesso registro è possibile annotare, indifferentemente, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi.

Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della comunicazione annuale al Catasto (MUD).

I registri di carico e scarico

Modello e ulteriori prescrizioni

Il modello del registro di carico e scarico è stato approvato con D.M. 148/1998.

I registri devono essere tenuti presso l'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero o di smaltimento, nonché presso la sede delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti.

Devono essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, salvo che per le discariche, nel qual caso devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Soluzioni alternative

Per le sole attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Modello di registro di carico e scarico

Due tipologie:

- Modello "A" – utilizzabile dai produttori, trasportatori, smaltitori e recuperatori di rifiuti;
- Modello "B" – utilizzabile dai commercianti e intermediari che non detengono i rifiuti

Si riporta, a titolo esemplificativo, fac-simile del Modello "A".

Modello di registro di carico e scarico

MODELLO "A" - frontespizio

Allegato A

A-1 Frontespizio del registro di carico e scarico

1. Ditta _____

Residenza o domicilio _____
comune via n.

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ubicazione dell'esercizio _____
comune via n.

2. Attività svolta

Produzione |_|
Recupero |_| cod._____
Smaltimento |_| cod._____
Trasporto |_|
Intermediazione e commercio con detenzione |_|

3. Tipo di attività _____

4. Registrazione n° _____ **del** _____ **e n°**_____ **del** _____

5. Caratteristiche del rifiuto:

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ

H1 Esplosivi
H2 Comburente
H3-A Facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)
H3-B Infiammabile
H4 Irritante
H5 Nocivo
H6 Tossico (incluso molto tossico)
H7 Cancerogeno
H8 Corrosivo
H9 Infetto
H10 Teratogeno
H11 Mutageno
H12 A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
H13 Sorgente di sostanze pericolose
H14 Ecotossico

Modello di registro di carico e scarico

MODELLO "A" – pagine interne

A-2

Scarico |_| Carico |_| del ________________ n. ________________ Formulario n. ________________ del ________________ Rif. operazioni di carico n. ________________	**Caratteristiche del rifiuto** a) CER ________________ b) Descrizione ________________ c) Stato fisico ________________ ________________ ________________ d) Classi di pericolosità ________ ________________ ________________ e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod. ________ ( ) recupero cod. ________	**Quantità** Kg ____________ Litri ____________ Metri cubi ________	**Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:** ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ **Intermediario/Commerciante** Denominazione ________________ ________________ ________________ ________________ Sede ________________ ________________ ________________ C.F.: ________________ Iscrizione Albo N. ________________ ________________	**Annotazioni** ________________

Registro di carico e scarico

Sanzioni

La mancata o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico prevede:

- per i rifiuti *non pericolosi* una sanzione amministrativa da **€ 2.600,00** a **€ 15.500,00**
- per i rifiuti *pericolosi* una sanzione amministrativa da **€ 15.500,00** a **€ 93.000,00**, nonché la sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dell'amministratore.

Le sanzioni indicate sono ridotte rispettivamente a

- **€ 1.040,00** a **€ 6.200,00** per i rifiuti *non pericolosi*
- **€ 2.070,00 a € 12.400,00** per i rifiuti *pericolosi*

nel caso di imprese che occupano un numero di addetti inferiore a quindici.

Se le indicazioni riportate sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono gli elementi indispensabili per legge, si applica una sanzione amministrativa da **€ 260,00** a **€ 1.550,00.**

Il formulario di identificazione per il trasporto

Il trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da un documento chiamato *"formulario di identificazione".*

Il modello ufficiale di tale documento è stato approvato con D.M. 145/1998.

La vidimazione dei formulari è gratuita e può essere eseguita presso:

- ✓ Agenzia delle Entrate
- ✓ CCIAA

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati, fatte salve le disposizioni esistenti per il trasporto di merci pericolose e per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Esclusioni

- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
- trasporto di rifiuti speciali non pericolosi che non eccede la quantità di 30 kg/g o l/g, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

Il formulario di identificazione per il trasporto

Adempimenti

Il *formulario di identificazione per il trasporto* deve essere redatto in **quattro esemplari**, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore; *le altre tre copie*, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni e costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti.

Gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto e il numero progressivo del registro di carico e scarico, relativo alla predetta annotazione, deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Il formulario di identificazione per il trasporto

È inoltre previsto che il numero progressivo del registro da riportare nel formulario è quello del registro **proprio** di ciascun soggetto che compila il formulario.

Il formulario deve essere emesso per ciascun rifiuto, individuato dal codice CER e dalla relativa descrizione.

La *quarta copia* del formulario deve ritornare, controfirmata dal destinatario, al detentore entro tre mesi dall'avvenuto conferimento del rifiuto al trasportatore.

Nel caso in cui ciò non avvenisse, il detentore deve darne comunicazione alla Provincia.

Il termine precedente è elevato a sei mesi nel caso di spedizioni transfrontaliere e la relativa comunicazione va inviata alla Regione.

Il modello del formulario di identificazione per il trasporto

Allegato A

Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo

Ditta _____

Residenza o domicilio _____
comune via n.

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ubicazione dell'esercizio _____
comune via n.

Formulario dal n° _____ al n° _____

Il modello del formulario di identificazione per il trasporto

Sul **frontespizio** del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".

Il formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti può essere indifferentemente compilato dal detentore, dal trasportatore o dal destinatario del rifiuto.

Il modello del formulario di identificazione per il trasporto

Allegato B

Formulario di identificazione rifiuto (Dl n. 22 del 05/02/97 art. 15) **Serie e Numero:** **del**
Numero registro

(1) Produttore/Detentore: _____
unità locale: _____
C. fisc: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. Aut/Albo: _____ del _____

(2) Destinatario:
Luogo di destinazione _____
C. fisc: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. Aut/Albo: _____ del _____

(3) Trasportatore del rifiuto: _____
C. fisc: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. Aut/Albo: _____ del _____
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di _____
Annotazioni: _____

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: _____

Codice Europeo: ____/_____
Stato fisico: _____ [1] [2] [3] [4]
Caratteristiche di pericolo: _____
N. Colli/contenitori: _____

(5) Rifiuto destinato a: _____ [recupero/smaltimento]
Caratteristiche chimico-fisiche _____

(6) Quantità: (-) Kg o litri
(-) Peso da verificarsi a destino (P. Lordo: ____ Tara: ____)

(7) Percorso (se diverso dal più breve): _____

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE: _____
FIRMA DEL TRASPORTATORE: _____

(10) Cognome e nome conducente: _____ Targa automezzo: _____
Targa rimorchio: _____
Data/ora inizio trasporto _____ del .../.../...

(11) - Riservato al destinatario -
Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero _____
(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri): _____
(-) respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data _____ FIRMA DEL DESTINATARIO: _____

Il formulario di identificazione per il trasporto

Sanzioni

Il trasporto di rifiuti senza formulario ovvero con formulario contenente dati incompleti o inesatti è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa da **€ 1.600,00** a **€ 9.300,00.**

Si applica la sanzione penale prevista dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Nel caso in cui le indicazioni riportate sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono gli elementi indispensabili per legge, si applica una sanzione amministrativa da **€ 260,00** a **€ 1.550,00.**

Trasporto di “propri” rifiuti

Le imprese che:

- effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare;
- effettuano il trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 Kg/g o i 30 l/g, purché tali operazioni siano parte integrante e accessoria dell’organizzazione dell’impresa

devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali inviando una semplice richiesta scritta (redatta su apposito modulo predisposto dall’Albo stesso) contenente i codici CER dei rifiuti che si intendono trasportare, le targhe degli automezzi che verranno utilizzati e la loro idoneità tecnica e pagando un **diritto di iscrizione annuo** pari a **€ 50,00**, oltre che una tantum di **€ 168,00** di tassa di concessione governativa e **€ 120,00** di spese di segreteria.

L’impresa verrà iscritta con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Albo.

Non è invece necessaria:

- la prestazione di garanzie finanziarie;
- la nomina di un responsabile tecnico.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Ambito di applicazione

È stato introdotto dalla Legge 70/94 e prevede che, con cadenza annuale, vengano comunicati i dati relativi ai seguenti capitoli:

- capitolo 1 – rifiuti
- capitolo 2 – veicoli fuori uso
- capitolo 3 – apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tali informazioni, relative all'anno 2012, devono essere comunicate entro il 30 aprile 2013.

È prevista una **comunicazione semplificata** (valida solo per il capitolo 1 – rifiuti), che dovrà essere presentata esclusivamente su supporto cartaceo, utilizzabile nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ produzione di non più di sette tipologie di rifiuti;
- ✓ produzione dei rifiuti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- ✓ utilizzo, per ogni tipologia di rifiuto, di non più di tre trasportatori e/o destinatari

Per i rifiuti si utilizzano le informazioni contenute nei registri di carico e scarico e si fa riferimento alla codifica CER.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Soggetti obbligati

Chi	Cosa	Come va compilata	Come va trasmessa	Diritto di segreteria
Produttori • Imprese/Enti produttori di rifiuti pericolosi • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a 8.000 €/anno; • Imprese/Enti **che hanno più di 10 dipendenti** e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	**Comunicazione Rifiuti Speciali** (DPCM 20/12/2012)	**Tramite software Unioncamere**	Alla CCIAA territorialmente competente: **trasmissione telematica** tramite il sito www.mudtelematico.it	**10,00 €**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Soggetti obbligati

Chi	Cosa	Come va compilata	Come va trasmessa	Diritto di segreteria
Produttori Soggetti di cui alla precedente diapositiva che producono, nella propria Unità locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali	**Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata** (DPCM 20/12/2012)	**Modulistica cartacea**	Alla CCIAA territorialmente competente: **spedizione postale** della modulistica cartacea **a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento**	**15,00 €** con bollettino di ccp indicando nella causale di versamento il CF del dichiarante e la dicitura "Diritti di segreteria MUD – Legge 70/1994"
	OPPURE (in alternativa)			
	Comunicazione Rifiuti Speciali (DPCM 20/12/2012)	**Tramite software Unioncamere**	Alla CCIAA territorialmente competente: **trasmissione telematica** tramite il sito www.mudtelematico.it	**10,00 €**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Soggetti obbligati

Chi	*Cosa*	*Come va compilata*	*Come va trasmessa*	*Diritto di segreteria*
Gestori • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti. • Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti , compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante. • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione	**Comunicazione Rifiuti Speciali** (DPCM 20/12/2012)	**Tramite software Unioncamere**	Alla CCIAA territorialmente competente: **trasmissione telematica** tramite il sito www.mudtelematico.it	**10,00 €**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Modalità di compilazione

Il MUD si può compilare:

⇒ su supporto cartaceo con modulistica semplificata;

⇒ per via telematica.

Coloro che svolgono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio e intermediazione, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico o per via telematica.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Presentazione del MUD

I soggetti precedentemente individuati nel caso in cui **non** abbiano svolto alcuna delle attività per le quali è previsto il MUD **non** debbono inviare alcuna denuncia.

La C.C.I.A.A. competente è quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale.

Per la denuncia dei rifiuti, compresi quelli destinati al recupero, occorre utilizzare la **codifica europea (CER)**.

È previsto il versamento di un diritto di segreteria alla C.C.I.A.A., fissato in:

- **€ 15,00 per le denunce presentate su supporto cartaceo;**
- **€ 10,00 per le denunce presentate su supporto telematico** (in quest'ultimo caso il pagamento potrà avvenire esclusivamente con carta di credito)

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Integrazioni e modifiche

Eventuali integrazioni e modifiche al MUD potranno essere comunicate unicamente tramite presentazione di una nuova dichiarazione, completa anche dei dati già dichiarati.

Sulla busta contenente la nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura: "ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL GG/MM/AAAA".

La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Sanzioni

Chiunque **non effettua** la comunicazione **(MUD) ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto**, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00**.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, (30 aprile di ogni anno) si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00.**

Se le indicazioni riportate nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute in base a legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00**.

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Il regime autorizzativo introdotto dal D.Lgs. 152/2006, finalizzato al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, contempla diversi procedimenti in dipendenza delle attività svolte.

Tali procedimenti sono:

- autorizzazione ordinaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero o varianti sostanziali (artt. 208 e 209);
- autorizzazione per impianti di ricerca / sperimentazione (artt. 210 e 211);
- autorizzazione semplificata per impianti fissi di recupero (art. 216);
- iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in impianti fissi di titolarità di terzi e per quelle che non sono effettuate presso un impianto fisso (es.: raccolta e trasporto), attività di bonifica di siti, di bonifica di beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti.

Nelle autorizzazioni vengono individuate le condizioni di esercizio e di gestione dell'impianto affinché le attività di gestione dei rifiuti siano effettuate in modo da non causare danni alla salute e all'ambiente.

Le norme tecniche di riferimento sono quelle individuate dalla Delibera 27/07/84.

La procedura semplificata introdotta per le attività di recupero intende agevolare lo sviluppo di tali attività rispetto a quelle di smaltimento.

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Procedura ordinaria

Ambito di applicazione

Si applica ai seguenti casi:

- attività di smaltimento di rifiuti, compreso il deposito preliminare;
- attività di recupero di rifiuti non individuati nel D.M. 5/02/1998, compresa la messa in riserva;

Definizioni

Messa in riserva

Stoccaggio di **rifiuti destinati alle operazioni di recupero** di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006 nel caso in cui **non** siano rispettate le condizioni previste dalla definizione di "deposito temporaneo"

Deposito preliminare

Stoccaggio di **rifiuti destinati alle operazioni di smaltimento** di cui all'Allegato B, parte IV del D.Lgs. 152/2006 nel caso in cui **non** siano rispettate le condizioni previste dalla definizione di "deposito temporaneo"

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Procedura ordinaria

Definizioni

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Procedura ordinaria

Iter autorizzativo

Realizzazione di un nuovo impianto

È soggetta a domanda di autorizzazione da presentare alla Regione (o Provincia, se delegata).

L'approvazione sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi provinciali o comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale.

Esercizio dell'impianto

La validità dell'autorizzazione è pari a **10 anni** e il rinnovo deve essere richiesto entro 180 giorni dalla scadenza.

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Procedura ordinaria

Tempistica

Realizzazione di un nuovo impianto

- nomina, da parte dell'organo competente (Regione o Provincia, se delegata), del responsabile del procedimento e convocazione di apposita Conferenza di servizi – entro **30 giorni** dal ricevimento della domanda
- valutazione dei progetti da parte della Conferenza e trasmissione delle conclusioni – entro **90 giorni** dalla convocazione della Conferenza
- approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione e gestione – entro **30 giorni**

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Procedura ordinaria

DOMANDA PREVENTIVA DI AUTORIZZAZIONE (con progetto e documentazione tecnica) ALL'AUTORITÀ COMPETENTE (Regione o Provincia, se delegata)

se in V.I.A.: pronuncia di compatibilità ambientale

entro 30 gg dalla ricezione domanda

NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI

INTEGRAZIONI (TERMINI SOSPESI)

entro 90 gg

TRASMISSIONE CONCLUSIONI

entro 30 gg

PRONUNCIA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

negativa → DINIEGO MOTIVATO

positiva → APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO **DURATA: 10 ANNI** **RINNOVO:** 180 gg prima della scadenza

COMUNICAZIONE ALL'ALBO → INSERIMENTO NELL'ELENCO NAZIONALE

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Procedura semplificata

Si applica ai seguenti casi:

- attività di recupero di rifiuti non pericolosi individuati nel D.M. 5/02/1998;
- attività di recupero di rifiuti pericolosi individuati nel D.M. 12/06/2002.

Iter autorizzativo

Predisposizione di comunicazione di inizio attività da inviare alla Provincia, utilizzando apposita modulistica.

Alla comunicazione va allegata una relazione tecnica contenente:

a) per i rifiuti **non** pericolosi
   - le attività di recupero che si intendono svolgere;
   - le quantità massime di rifiuti recuperabili in un anno;
   - le capacità di recupero dello stabilimento;
   - le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;
   - il rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 5/02/1998;
   - il possesso di specifici requisiti soggettivi.

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Procedura semplificata

Iter autorizzativo

b) per i rifiuti pericolosi
- le quantità massime impiegabili;
- provenienza, tipi e caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
- le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

La comunicazione deve essere **rinnovata** ogni **5 anni** e comunque in caso di modifica sostanziale dell'attività.

L'esercizio dell'attività non è soggetto alla presentazione di garanzie finanziarie.

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Procedura semplificata

Tempistica

Entro **90 giorni** dalla presentazione della comunicazione, la Provincia accerta il rispetto delle norme tecniche e il possesso di tutti i requisiti richiesti e, nel caso in cui non rilevi alcuna difformità, è possibile intraprendere l'attività di recupero.

L'impresa viene iscritta in un apposito registro istituito a livello provinciale.

Iscrizione al registro provinciale

L'iscrizione al registro provinciale comporta il versamento di un diritto annuale, a favore della stessa Provincia, stabilito sulla base della quantità di rifiuti avviati all'attività di recupero.

Tale versamento è dovuto su base annuale e deve essere effettuato entro il **30 aprile**.

Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Procedura semplificata

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI

PROVINCIA

ISCRIZIONE REGISTRO

VERIFICA D'UFFICIO DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI RICHIESTI

VISITA PREVENTIVA *entro 60 gg* se trattasi di:
- RAEE
- veicoli fuori uso

dopo 90 gg dalla comunicazione

INIZIO ATTIVITÀ

RINNOVO OGNI 5 ANNI O IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE

Sanzioni

L'attività di gestione dei rifiuti in mancanza delle previste autorizzazioni o comunicazioni è punita con sanzioni diverse a seconda della pericolosità o meno degli stessi rifiuti.

In particolare:

- per **rifiuti non pericolosi** – arresto da 3 mesi a 1 anno **o** ammenda da **€ 2.600,00** a **€ 26.000,00**
- per **rifiuti pericolosi** – arresto da 6 mesi a 2 anni **e** ammenda da **€ 2.600,00** a **€ 26.000,00**.

Tali pene sono ridotte alla metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni contenute nelle comunicazioni o iscrizioni.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Articolazione dell'Albo

L'Albo è articolato in

- un Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e svolge un ruolo direttivo
- Sezioni regionali, istituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione, alle quali sono affidate le funzioni relative alle iscrizioni.

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Sezione regionale nel cui territorio è localizzata la sede legale dell'impresa, utilizzando l'apposita modulistica.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Procedura ordinaria

Sono **obbligati** all'iscrizione i soggetti che:

- svolgono attività di raccolta e trasporto di *rifiuti non pericolosi e pericolosi*;
- effettuano attività di bonifica di siti;
- effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto;
- effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;
- gestiscono impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di titolarità di terzi;
- gestiscono impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni **5 anni**.

È subordinata al possesso di specifici requisiti di idoneità tecnica e finanziaria e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti, mentre, per le altre attività, abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Procedura di iscrizione

L'IMPRESA PRESENTA ISTANZA DI ISCRIZIONE → (decorsi 90 gg) → LA SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO ACCOGLIE L'ISTANZA E NE DA' COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA

L'IMPRESA PRESENTA GARANZIA FIDEJUSSORIA (entro 90 giorni dalla comunicazione della Sezione regionale) → (decorsi 45 gg) → LA SEZIONE REGIONALE DELIBERA SULLA GARANZIA

↓ (decorsi 10 gg)

LA SEZIONE REGIONALE FORMALIZZA IL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Presso il Comitato Nazionale dell'Albo (www.albogestoririfiuti.it) vengono istituiti i registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, aggiornati ogni 30 giorni.

Gli elementi identificativi delle imprese possono essere inseriti nell'elenco, su domanda dell'impresa stessa, e potranno essere consultabili dagli operatori.

I registri contengono, per ciascuna impresa:

- i dati anagrafici;
- l'attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione;
- le tipologie di rifiuti gestite e i relativi codici CER;
- gli estremi delle autorizzazioni, le date di inizio dell'efficacia e di scadenza.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Modalità di iscrizione

- Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa;
- Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti pericolosi non superiori a 30 Kg o litri.

→

- Semplice richiesta alla Sezione regionale dell'Albo
- Diritto annuale di iscrizione: € 50 (+ una tantum: tassa di concessione governativa € 168 e diritti di segreteria € 10)
- Non soggetti a:
  - Garanzie finanziarie
  - Capacità finanziaria
  - Idoneità tecnica
  - Responsabile tecnico

- Soggetti firmatari di accordi e contratti di programma

→

- Iscrizione con semplice richiesta scritta ad apposita Sezione Regionale dell'Albo.
- Non soggetti a garanzie finanziarie.
- Diritto annuale iscrizione: € 50

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Modalità di iscrizione

- Imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente avviati a riciclaggio e recupero *(già esistente, ma modificata tempistica rinnovo da 2 a 5 anni)*

- Invio di comunicazione di inizio attività rinnovata ogni 5 anni
- Non soggetti a garanzie finanziarie.
- Iscrizione negli elenchi entro 10 gg dalla ricezione della domanda.

Particolari categorie di rifiuti

Oli esausti

Principali normative

- Decreto Legislativo 27/01/1992, n° 95 – G.U. 15/02/1992, n. 38;
- Decreto Ministeriale 16/05/1996 – G.U. 25/07/1996, n. 173

Prescrizioni

Gli oli esausti sono considerati, a tutti gli effetti, **rifiuti speciali pericolosi**.
Gli adempimenti sono sostanzialmente quelli individuati dal D.Lgs. 152/2006, parte IV.
Vengono definite specifiche procedure per il corretto stoccaggio degli oli esausti.

Particolari categorie di rifiuti

Rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari (ad esclusione degli assorbenti igienici), devono essere gestiti con le stesse modalità di quelli prodotti nelle strutture mediche pubbliche e private.

Vengono inoltre introdotte nuove modalità di gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti prodotti all'interno delle strutture in cui si svolge attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca.

Particolari categorie di rifiuti

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

La Direttiva europea 2002/96/CE sui RAEE - presentata nel dicembre 2000 e definitivamente approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 27 gennaio 2003 - obbliga i Paesi UE a promuovere il reimpiego, il riciclo e tutte quelle forme di recupero che contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire.

Il Consiglio dei Ministri italiano ha recepito la Direttiva Europea con il D. Lgs. 151 del 25/07/05.

L'utilizzatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà affrontare la raccolta dei relativi rifiuti non più attraverso la destinazione alle discariche, ma con il conferimento in piazzole predisposte dai Comuni o da soggetti privati, compresi i rivenditori delle apparecchiature medesime.

Sarà responsabilità dei produttori o importatori la gestione a "fine vita" dei RAEE (acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

I produttori, accollandosi i costi di smaltimento, potranno peraltro applicare sui prodotti nuovi un sovrapprezzo (chiamato visible fee).

Particolari categorie di rifiuti

Oli e grassi vegetali e animali esausti

Tutti gli operatori della filiera costituiscono uno o più consorzi per la gestione degli oli e grassi a cui partecipano:

- le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- le imprese che riciclano e recuperano tali oli e grassi;
- le imprese che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio;
- eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio.

Particolari categorie di rifiuti

Beni in polietilene

È prevista l'istituzione di uno o più consorzi per il riciclaggio dei beni in polietilene.

Ai consorzi partecipano:

- i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

Possono partecipare in qualità di soci aggiunti:

- produttori e importatori di materie prime in polietilene;
- imprese che effettuano raccolta, trasporto e stoccaggio dei beni in polietilene.

Particolari categorie di rifiuti

Batterie al piombo e rifiuti piombosi

Le imprese che:

- effettuano il riciclo delle batterie al piombo e rifiuti piombosi mediante produzione di piombo secondario raffinato o in lega;
- svolgono attività di importazione o fabbricazione di batterie al piombo;
- effettuano la raccolta delle batterie e dei rifiuti piombosi;
- effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

se non aderiscono al COBAT (Consorzio batterie), devono costituire uno o più consorzi per la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

Impianti di destinazione dei rifiuti solidi urbani

La destinazione dei rifiuti solidi urbani in:

- impianti di recupero;
- impianti di trattamento intermedio (es.: incenerimento o termovalorizzazione);
- impianti di smaltimento finale (es.: discarica controllata).

Le caratteristiche e le modalità di gestione di tali tipologie di impianti sono state definite in appositi provvedimenti di emanazione nazionale.

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Perché nasce il SISTRI

- per garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti dei comportamenti non conformi alle regole vigenti;
- per conoscere, in tempo reale, i dati relativi all'intera filiera dei rifiuti speciali e per utilizzarli in particolare ai fini di specifici interventi repressivi;
- per semplificare le procedure, attualmente vigenti, attraverso l'informatizzazione dei processi e l'eliminazione di taluni adempimenti (registro di carico / scarico, formulario di identificazione dei rifiuti, modello unico di dichiarazione ambientale), con conseguente rilevante riduzione dei costi per le imprese destinatarie.

I flussi informativi del SISTRI

Le disposizioni attuative

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i.

"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del Decreto Legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009"

(S.O. alla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010)

Aspetti innovativi

- maggiore **legalità** nei processi;
- **sostituzione** del Formulario di identificazione dei rifiuti, del Registro di carico / scarico e del Modello unico di dichiarazione ambientale con dispositivi elettronici;
- **riduzione dei costi** che gravano sulle imprese;
- gestione informatica della documentazione;
- **semplificazione** adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese;
- **celerità** negli adempimenti;
- verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione di errori;
- **supporto** costante e continuativo all'utente;
- **conoscenza, in tempo reale**, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;
- inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla vigente normativa.

Le fasi del SISTRI

1. Adesione al SISTRI da parte dei soggetti obbligati

2. Ritiro e consegna dei dispositivi

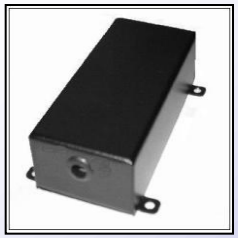

3. Piena operatività del sistema

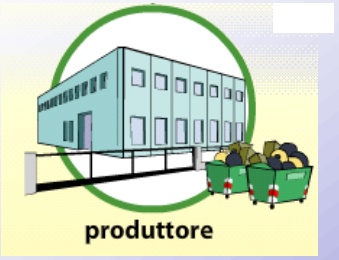

Chi deve aderire

1. PRIMO GRUPPO: ADESIONE OBBLIGATORIA

- produttori iniziali di rifiuti pericolosi, comprese le imprese che effettuano trasporto di propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg o 30 litri al giorno, con più di 50 dipendenti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con più di 50 dipendenti;
- commercianti e intermediari senza detenzione;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;

Chi deve aderire

1. PRIMO GRUPPO: ADESIONE OBBLIGATORIA

- terminalista concessionario dell'area portuale e impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto (per il trasporto marittimo);
- responsabili degli uffici di gestione merci e operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (per trasporto ferroviario);
- comuni, enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

Chi deve aderire

2. SECONDO GRUPPO: ADESIONE OBBLIGATORIA

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, comprese le imprese che effettuano trasporto di propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg o 30 litri al giorno, fino a 50 dipendenti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, che hanno tra 11 e 50 dipendenti.

Chi deve aderire

3. TERZO GRUPPO: ADESIONE FACOLTATIVA

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, che non hanno più di 10 dipendenti;
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi;
- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3 lettere c), d) e g) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (es. rifiuti da attività agricole e agroindustriali, di demolizione e costruzione, di scavo, da attività commerciali, di servizio, sanitarie, macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, CDR).

Come aderire

I soggetti obbligati all'adesione provvedono all'iscrizione al sistema compilando il MODULO DI ADESIONE e provvedono al suo invio al SISTRI attraverso una delle seguenti modalità:

- ONLINE: http://www.sistri.it (operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana)
- FAX: "Verde": Numero Verde Fax 800 05 08 63 (operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana)
- TELEFONO: Numero Verde 800 00 38 36 (operativo dalle 06.00 alle 22.00 nei giorni feriali)
- VIA E-MAIL: iscrizionemail@sistri.it (operativa 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana)

Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato nel modulo di adesione la comunicazione di aver ricevuto i dati e l'indicazione del NUMERO PRATICA assegnato a seguito dell'avvenuta iscrizione al sistema SISTRI.

Nel caso di compilazione on-line il numero pratica viene assegnato al termine dell'iscrizione.

Pagamento del contributo al SISTRI

Dopo aver effettuato l'adesione, l'Operatore deve procedere al **pagamento di un contributo annuo** per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema, i cui importi sono riportati nell'allegato II al D.M. 17/12/2009. Il contributo può essere versato:

- **in un'unica soluzione**, come somma dei contributi dovuti per **tutte le unità locali/sede legale**;
- in più **versamenti distinti** per ciascuna unità locale.

Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti dovranno effettuare **un unico versamento**, comprendente l'importo per la sede legale e per i veicoli a motore (più quello per le eventuali unità locali che si vuole dotare di dispositivo USB).

Nel caso di unità locali in cui è stato chiesto un dispositivo USB per **ciascuna unità operativa**, il contributo deve essere versato per ogni dispositivo USB richiesto.

Il versamento del **contributo annuo** deve avvenire **entro il 30 aprile**.

Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato:

- **Presso qualsiasi Ufficio Postale:**
  - mediante versamento dell'importo dovuto su apposito conto corrente postale intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma".
- **Presso gli sportelli del proprio istituto di credito:**
  - mediante bonifico bancario intestato alla "Tesoreria dello Stato di Roma"

Consegna dei dispositivi

Siti di distribuzione

La consegna dei dispositivi USB avverrà:

- per le **imprese di trasporto** iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso **la Sezione regionale o provinciale dell'Albo** a cui sono iscritte;
- per **tutti gli altri operatori**, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'operatore , oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi che hanno sottoscritto una apposita convenzione con le Camere di Commercio territorialmente competenti.

Nel caso in cui l'operatore abbia anche **una o più unità locali**, la consegna verrà effettuata **presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale**.

Nel caso in cui l'operatore sia anche trasportatore, dovrà ritirare il dispositivo USB relativo a tale attività presso la sezione regionale dell'Albo Gestori.

Consegna dei dispositivi

Documentazione necessaria per il ritiro

Il ritiro dei dispositivi USB deve essere effettuato **dal legale rappresentante**, che potrà altrimenti delegare al ritiro un proprio incaricato.

Sarà necessario **presentare la seguente documentazione**:

- copia della **ricevuta di pagamento del contributo** di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;
- **dichiarazione**, resa dal legale rappresentante, **contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione;**
- **fotocopia leggibile di un documento d'identità** del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;
- qualora siano stati individuati uno o più delegati, occorre presentare anche **fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i delegato/i;**
- **numero di pratica** assegnato dal Sistema entro 48 ore dall'adesione;
- **attestato di versamento** dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio (per il ritiro delle USB all'Albo Gestori Ambientali NON sono previsti diritti di segreteria).

In caso di ritiro da parte di un soggetto **diverso** dal legale rappresentante, l'incaricato al ritiro dovrà inoltre presentarsi munito:

- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante.

Consegna dei dispositivi

Procedura di ritiro

L'addetto del sito di distribuzione:

- verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;
- inserisce nel sistema gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;
- verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;
- verifica altresì la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche / integrazioni dei dati, l'addetto del sito di distribuzione concorda con l'operatore un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.

L'addetto del sito di distribuzione, dopo aver terminato le verifiche di cui sopra, stampa dal SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'operatore) i seguenti documenti:

- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;
- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.

Consegna dei dispositivi

Infine, l'addetto del sito di distribuzione **consegna al soggetto incaricato** al ritiro un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema, della password di sblocco dei/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, **la lista delle officine autorizzate ad installare le black box** nelle province interessate, stampata dal sito del Portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box **devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema**.

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionali Gestori Ambientali e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

Consegna dei dispositivi

Agli utenti del SISTRI vengono consegnati:

- un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito **dispositivo USB**, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB contiene: l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
- un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito **black box**.
  La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate;
- **apparecchiature di sorveglianza** per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica e incenerimento.

Rete per installazione delle black box

All'atto della consegna del dispositivo USB l'utente riceverà la **lista degli installatori** della Provincia a cui potrà fare riferimento per l'installazione della black box.

L'installazione consta delle seguenti fasi operative:

- fissaggio al mezzo della black box con contestuale collegamento al sistema di alimentazione del veicolo;
- installazione dell'antenna GPS per la rilevazione del posizionamento e dell'antenna GPRS per il trasferimento dei dati;
- test di collaudo per il perfetto funzionamento dell'apparato installato;
- presa in carico dell'apparato da parte dell'utente;
- comunicazione al sistema SISTRI dell'avvenuta corretta installazione della black box.

L'operatività del SISTRI

Per l'operatività del SISTRI il produttore dovrà possedere, oltre al dispositivo USB, un PC con collegamento a internet e una stampante.

Le Schede SISTRI che dovranno essere utilizzate saranno di due tipologie:

- **Area Registro Cronologico** (simile al registro di carico e scarico)
- **Area Movimentazione Rifiuto** (simile al formulario di identificazione del rifiuto)

Il flusso operativo - produttore

Quando il produttore decide di movimentare un rifiuto accede al SISTRI, si autentica con il proprio dispositivo USB e seleziona nella scheda SISTRI – Area Registro Cronologico il codice CER con il corrispondente quantitativo da movimentare.

Terminata questa operazione, in automatico il SISTRI genera una scheda SISTRI – Area Movimentazione, contenente tutte le informazioni inserite precedentemente dall'utente nel suo Registro ed avente uno specifico codice identificativo che accompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso.

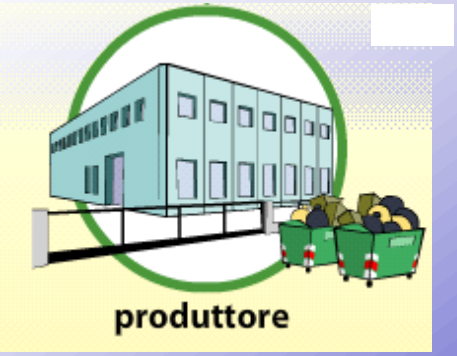

Il flusso operativo - produttore

A questo punto per il produttore non rimane che compilare gli ultimi campi previsti quali: numero colli, se il rifiuto è soggetto a procedura ADR, l'eventuale presenza di un intermediario, l'indicazione dell'impianto di destinazione e il caricamento del certificato analitico qualora previsto.

La comunicazione dei dati al sistema deve avvenire per i rifiuti pericolosi almeno 4 ore prima dell'effettuazione dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte "annotazioni" del registro cronologico. Per i rifiuti non pericolosi la compilazione deve avvenire prima della movimentazione del rifiuto stesso.

Il flusso operativo - trasportatore

Compilata la parte di scheda di competenza del produttore, il delegato dell'azienda di trasporto coinvolto nella movimentazione accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal produttore, per la parte di sua competenza.

I campi che il delegato dell'azienda di trasporto deve compilare sono: mezzo utilizzato, conducente, targa, data della movimentazione, percorso ed eventuale tratta intermodale.

Il flusso operativo - trasportatore

Il trasportatore, per i rifiuti pericolosi, deve inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte "annotazioni" del registro cronologico.

Quando il conducente del mezzo (dotato della corrispondente black box) giunto dal produttore munito del suo dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI – Area Movimentazione, ha terminato il carico dei rifiuti, inserisce il dispositivo USB nel computer del produttore, si autentica e può dare il via al tracciamento del percorso.

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda "Area Movimentazione", stampata dal produttore.

Il flusso operativo - destinatario

Giunto presso l'impianto di destinazione, dopo le verifiche da parte del gestore dell'impianto di destinazione, il delegato dell'azienda accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal trasportatore, per la parte di sua competenza.

I campi del delegato dell'azienda di destinazione risultano essere: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.

Una volta eseguita la precedente operazione il SISTRI genera automaticamente per l'azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico e compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti.

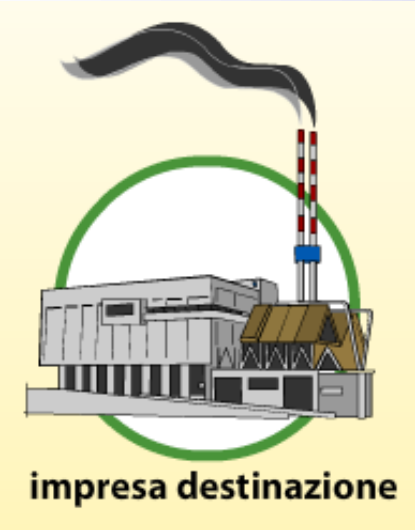

Il flusso operativo - destinatario

Il ciclo di gestione dei rifiuti si conclude con l'inserimento del dispositivo USB da parte del conducente del mezzo nel computer del destinatario per l'invio al SISTRI dei dati memorizzati dalla black box durante il percorso.

La responsabilità del produttore è esclusa a seguito della ricezione della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte del destinatario (ad esempio tramite PEC).

Rete di assistenza

Il SISTRI ha previsto una rete di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi dei dispositivi stessi.

In tal caso gli operatori dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà, a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.